

Il giorno 22 giugno 2009 presso la sede di Confcommercio Emilia Romagna, in via A. Tiarini 22 a Bologna, si sono incontrate le delegazioni di:

FEDERALBERGHI, rappresentata dal signor Alessandro Giorgetti

FIAVET, rappresentata dal signor Paolo Mazzola

FIPE, rappresentata dal signor GAETANO GALLA

FAITA, rappresentata dal signor Gianfranco Vitali

con l'assistenza di CONFCOMMERCIO Emilia Romagna, rappresentata dal signor Davide Urban

FILCAMS-CGIL, rappresentata dalla signora Patrizia Ghiaroni

FISASCAT-CISL, rappresentata dalla signora Elmina Castiglioni

UILTUCS-UIL, rappresentata dal signor Maurizio Casadei

PREMESSO CHE:

- In data 08 maggio 2009 è stato siglato l'Accordo: "Un patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale", tra Regione Emilia Romagna, Associazioni imprenditoriali ed Organizzazioni Sindacali, che è stato seguito il 18 maggio 2009 dalla Delibera della Giunta Regionale n.692/09 che ne ha dato attuazione e pubblicato sul BUR il 4 giugno 2009;
- l'attuale situazione economica caratterizzata da una crisi della domanda interna pone in difficoltà il sistema delle imprese dell'Emilia Romagna nel settore da noi rappresentato.

CONSIDERATO CHE:

- La normativa vigente prevede come condizione necessaria per poter accedere all'indennità di disoccupazione prevista per le sospensioni un intervento integrativo da parte degli Enti Bilaterali pari almeno al 20% dell'indennità di disoccupazione del lavoratore-beneficiario;
- L'indicazione di cui sopra è stata recepita nel "Patto per attraversare la crisi" di cui in premessa, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:


Le Parti in armonia con le normative vigenti in materia e con le funzioni della Bilateralità concordano che:

- a- in caso di crisi che determini la necessità di sospendere la prestazione lavorativa, EBURT riconoscerà al lavoratore sospeso, per una durata massima di 90 giorni annui, anche non continuativi, un intervento integrativo e lordo all'indennità di disoccupazione spettante pari almeno al 20% dell'indennità stessa, a valere sulle risorse accumulate a titolo di Fondo Sostegno al Reddito. Le Parti nel mese di settembre 2009 si impegnano a valutare l'innalzamento della percentuale suddetta;
- b- sia affidato ad EBURT il compito di prevedere nel proprio regolamento, nella parte relativa al FSR, l'erogazione di una somma integrativa all'indennità di disoccupazione, così come previsto al punto a-;
- c- l'integrazione di cui sopra potrà essere corrisposta ai lavoratori che, secondo quanto previsto dal regolamento di EBURT, ne abbiano diritto e a seguito di appositi accordi sindacali tra le parti;

- d- sia assegnato ad EBURT il compito di autorizzare, anche tramite i CST, in costanza delle condizioni di cui sopra e fino a concorrenza degli importi stanziati per il biennio 2009 e 2010 a tale finalità, la concessione dell'intervento;
- e- sia incaricato il Comitato esecutivo di EBURT di definire con apposito regolamento le modalità tecniche per fare fronte a tale accordo;
- f- sia dato incarico ad EBURT di raccordarsi con la Regione Emilia Romagna e con l'INPS per gli adempimenti che saranno necessari alla piena applicazione di quanto disposto in materia di sospensioni subordinate all'intervento integrativo dell'Ente Bilaterale;
- g- tali interventi integrativi possano essere posti in essere in maniera retroattiva dal 1° gennaio 2009;
- h- tale accordo è da ritenersi valido sino al 31 dicembre 2010 subordinato all'esito positivo della verifica che le parti si riservano di effettuare entro il 31 dicembre 2009;
- i- per le prestazioni collegate a periodi di sospensione e così come previste nell'Accordo sottoscritto il 19/12/2008 sul Fondo Sostegno al Reddito, la percentuale indicata come integrativa al 60% delle retribuzioni è da intendersi, per il biennio 2009-2010, pari almeno al 20% dell'indennità di disoccupazione spettante;
- j- qualora le Parti nel mese di settembre 2009 non perfezionino l'accordo di cui al punto a- la percentuale prevista nell'accordo sul Fondo Sostegno al Reddito del 19 dicembre 2008 si considererà ripristinata;
- k- il presente accordo potrà essere integrato e/o modificato qualora le parti lo richiedano o intervengano modifiche legislative.

Bologna 22 giugno 2009


FILCAMS-CGIL




FISASCAT-CISL




UILTUCS-UIL



FEDERALBERGHI



FIAVET



FIPE



FAITA



CONFCOMMERCIO E. R.

